

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1951</sup> —

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNIELLO, QUERCI, CIAMPAGLIA, AMBROSINO, BARBA  
DAVIDE, CABRAS, CARENINI, CARUSO IGNAZIO, GAVA,  
GRASSI BERTAZZI, MEZZOGIORNO, PATRIARCA, PEZ-  
ZATI, PISICCHIO, PUMILIA, ROGNONI, SAVOLDI**

*Presentata il 21 dicembre 1977*

**Norme a favore dei dipendenti dell'azienda delle ferrovie  
dello Stato in servizio durante il periodo 1940-1945**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con una serie di provvedimenti approvati dal Parlamento è stata data ampia testimonianza di solidarietà ai militari ed ai combattenti dell'ultima guerra con il riconoscimento di notevoli benefici di carriera. Nessun beneficio è stato invece riconosciuto al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che durante il periodo 1940-45 è stato sottoposto agli stessi sacrifici, pericoli e disciplina dei combattenti, in applicazione del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, in qualità di militarizzati. Eppure nell'ambito del personale delle ferrovie dello Stato vi sono state perdite considerevoli come risulta dai lunghi elenchi di morti e feriti verificatisi nell'assolvimento del servizio e per eventi bellici. Si pone pertanto nella nostra coscienza civile l'obbligo morale di offrire a questa categoria un atto di doverosa riparazione come parziale riconoscenza del paese e della amministrazione dalla quale dipendevano. Non va dimenticato infatti che i ferrovieri militarizzati sono stati impegnati in quel periodo, fianco a fianco con le forze armate, esposti alle stesse so-

ferenze e rischi con l'unica differenza di essere disarmati e cioè nelle condizioni di non potersi neppure difendere dal nemico. Lo Stato, proprio in considerazione del grave disagio cui il personale delle ferrovie era sottoposto, ha riconosciuto alle vedove, agli orfani ed agli invalidi per servizio le stesse benemerenze ed i conseguenti vantaggi attribuiti ai militari ex combattenti. Non sarebbe quindi comprensibile, né giustificabile la esclusione del rimanente personale che pur avendo assolto gli stessi compiti dei colleghi che hanno perduto la vita o sono restati menomati in conseguenza degli eventi bellici, sono usciti indenni dal conflitto così come indenni sono usciti tutti gli altri militari ex combattenti ai quali invece sono stati estesi i surrichiamati benefici economici e di carriera. La presente proposta di legge si propone perciò lo scopo di correggere questa grave quanto ingiusta disparità di trattamento con il riconoscimento di taluni benefici che se, nella portata, sono inferiori a quelli riconosciuti alle categorie combattentistiche, hanno lo stesso significato morale di manifesta-

zione di riconoscenza verso una categoria che si è sacrificata nell'interesse della collettività nazionale.

Il provvedimento prevede, infatti, l'attribuzione di tre aumenti periodici di stipendio ovvero la qualifica superiore ai soli fini della liquidazione della pensione e con la esclusione di ogni incidenza nel calcolo della buonuscita. L'articolo 2 limita il beneficio al personale collocato a riposo posteriormente al 1° gennaio 1972. Vengono altresì esclusi dal beneficio tutti coloro che, pur avendo prestato servizio nel periodo 1940-45 abbiano fruito dei provvedimenti a favore

dei combattenti e a favore dell'alta dirigenza. L'articolo 3 dispone che l'onere della legge presumibilmente riferito ai 10-15 mila ferrovieri interessati ammontante a lire 240 milioni annui, sia prelevato dal fondo globale del bilancio dello Stato. Si confida nella sensibilità del Parlamento per il rapido accoglimento del presente provvedimento che per le attese della categoria interessata e per il ritardo con il quale viene attuato si chiede che venga esaminato con procedura di urgenza ai sensi dell'articolo 69 del regolamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, prestò servizio, anche fuori ruolo, nella posizione di militarizzato ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legge 30 marzo 1943, n. 123, nelle ferrovie dello Stato e che non beneficia delle provvidenze previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modifiche, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione, tre aumenti periodici di stipendio, oppure la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita.

### ART. 2.

La presente legge si applica nei confronti dei ferrovieri in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 collocati in quiescenza dopo il 1° gennaio 1972.

### ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante a lire 240 milioni annui, si provvederà mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 del bilancio dello Stato e precisamente per lire 720 milioni per il 1978 e lire 240 milioni per gli anni successivi.